

INDICE

1.	Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Acquisto	2
2.	Ordine di Precedenza	2
3.	Ordini d'Acquisto	2
3.1.	Emissione	2
3.2.	Modifiche d'Ordine	2
4.	Definizioni	2
5.	Programma cronologico	4
5.1.	Esecuzione del lavoro in Partite	4
5.2.	Estensione del termine della Fornitura	4
5.3.	Penali per il ritardo	4
6.	Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza	4
7.	Subfornitura	6
8.	Cedibilità	6
9.	Responsabilità	6
10.	Esecuzione della Fornitura da parte di terzi in caso di inadempimento del Fornitore	6
11.	Disposizioni UE contro il Terrorismo	6
12.	Deposito in magazzino	7
13.	Spedizione e indirizzi di spedizione	7
14.	Trasporto	7
15.	Consegna	8
16.	Buona fede	8
17.	Assicurazioni	8
18.	Garanzie Legali e Contrattuali	9
19.	Trasferimento della proprietà e del rischio	9
20.	Diritti di utilizzo e Diritti di Proprietà Intellettuale	9
21.	Garanzia Cyber Security	9
22.	Trattamento di dati personali	9
22.1.	Dati del Fornitore trattati dall'Acquirente	10
22.2.	Dati dell'Acquirente trattati dal Fornitore	10
23.	Riservatezza	10
24.	Giurisdizione	11
25.	Lingua del Contratto e legge applicabile	11
26.	Comunicazioni	11
27.	Clausola conservativa	11
28.	Recesso e risoluzione per inadempimento	11
28.1.	Recesso unilaterale	11
28.4.	Risoluzione per inadempimento e/o per venir meno dei requisiti soggettivi del Fornitore	11
28.5.	Clausola risolutiva espressa	12
28.6.	Conseguenze del recesso o della risoluzione	13
29.	Obblighi e responsabilità del Fornitore	13
30.	Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A. e DURC e diritti di controllo dell'Acquirente	13
31.	Prezzi contrattuali, Fatturazione e Pagamenti	13
31.1.	Prezzi contrattuali	13
31.2.	Valutazione economica delle Modifiche d'Ordine	14
31.3.	Fatturazione e pagamenti	15
32.	Accettazione della Fornitura	14
32.1.	Accettazione provvisoria (ove prevista)	14
32.2.	Accettazione definitiva	14
33.	Imposte e tasse	15
34.	Sospensioni da parte dell'Acquirente	15
34.1.	Sospensioni discrezionali	15
34.2.	Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore	15
35.	Ispezioni da parte dell'Acquirente	16
36.	Sistema di qualità	16
37.	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	16
38.	Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. del Codice Civile	17

1. Validità delle Condizioni Generali di Acquisto

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto – di seguito “**GCPGs**” – regolano i rapporti intercorrenti tra l'Acquirente (come di seguito definito) e una o più persone fisiche o giuridiche (“**Fornitore/i**”) il/i quale/i, con il perfezionamento del Contratto (come di seguito definito) si impegnano espressamente a fornire e/o a consegnare i Beni (come definite di seguito) richiesti dall'Acquirente.
- 1.2. Ai fini di queste GCPGs, “Fornitura” significa la fornitura di qualsiasi merce, prodotto, materiale, parte di ricambio o componente (congiuntamente “**Merci**”) richiesta dall'Acquirente.
- 1.3. Non sono ammissibili deroghe al presente documento, salvo preventiva espressa approvazione scritta da parte dell'Acquirente.
- 1.4. La mancata richiesta da parte dell'Acquirente al Fornitore di conformarsi esattamente alle previsioni contenute in queste GCPGs, o il mancato esercizio dei diritti derivanti da queste GCPGs, non comporta la rinuncia all'esercizio dei diritti dell'Acquirente ivi previsti.

2. Ordine di Precedenza

- 2.1. La Fornitura oggetto del Contratto (come di seguito definito) è regolata, in ottemperanza al seguente ordine di precedenza, da:
 - A. le presenti GCPGs, le quali possono essere derogate solo mediante deroga espressa dai documenti che seguono;
 - B. il Contratto e gli ulteriori termini e condizioni del Contratto (come di seguito definito), nonché dai termini e dalle condizioni specifiche e generali contenuti nei suoi allegati tecnici;
 - C. l'Ordine d'Acquisto (come di seguito definito);
 - D. le Specifiche Tecniche (come di seguito definite);
- 2.2. In caso di contrasti o incoerenze (diverse dalle deroghe espresse concordate dalle parti) tra qualsiasi previsione di cui sopra, le GCPGs prevarranno sul Contratto e così via, secondo l'ordine sopra indicato.
- 2.3. In nessun caso le condizioni generali del Fornitore, comunque denominate, saranno applicabili.

3. Ordini d'Acquisto**3.1. Emissione**

- 3.1.1. Ciascun ordine d'acquisto (“**Ordine d'Acquisto**”) deve essere redatto in forma scritta. Eventuali intese verbali devono essere considerate vincolanti unicamente se confermate per iscritto dall'Acquirente. Quanto sopra deve applicarsi anche ad eventuali Modifiche d'Ordine (come di seguito definite).
- 3.1.2. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine d'Acquisto, il Fornitore deve inviare all'Acquirente una conferma d'ordine debitamente sottoscritta (la “**Conferma d'Ordine**”), in assenza l'Ordine d'Acquisto cesserà di avere efficacia. Qualora l'Ordine di Acquisto includa queste GCPGs, la Conferma d'Ordine dovrà anch'essa contenere queste GCPGs debitamente sottoscritte dal Fornitore e sottoscritte nuovamente ai fini degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile; tale Conferma d'Ordine dovrà essere spedita per posta e può essere anticipata via fax e/o via email laddove indicato nell'Ordine d'Acquisto.

3.2. Modifiche d'Ordine

- 3.2.1. Il Fornitore deve eseguire ogni modifica della Fornitura eventualmente richiesta dall'Acquirente prima del Termine di Ultimazione (come definito di seguito), anche nel caso in cui tale Modifica d'Ordine comporti la fornitura di Merci diverse da quelle precedentemente comprese nella Fornitura, a condizione che in ogni caso tali nuove Merci siano incluse nel listino prodotti del Fornitore al momento dell'emissione della Modifica d'Ordine. Ciascuna Modifica d'Ordine dev'essere redatta nella stessa forma e inviata con le stesse modalità dell'Ordine d'Acquisto.
- 3.2.2. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di Modifica d'Ordine da parte dell'Acquirente, il Fornitore deve esaminarla in base alle possibili conseguenze e deve comunicare per iscritto all'Acquirente i risultati di tale valutazione. In particolare, devono essere indicati gli effetti sui costi e sui tempi.
- 3.2.3. Qualora l'Acquirente decida in favore dell'applicazione delle suddette modifiche, le parti del Contratto devono attenersi a quanto stabilito dalle nuove condizioni ed il relativo corrispettivo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 31, salvo diverso accordo scritto fra le Parti.
- 3.2.4. Il Fornitore non può apportare alcuna modifica agli Ordini d'Acquisto senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente.
- 3.2.5. In caso di autorizzazione da parte dell'Acquirente e/o qualora le modifiche si rendano necessarie per ottemperare a leggi o regolamenti entrate in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data dell'Ordine d'Acquisto, le variazioni sono gestite in conformità a quanto previsto nei punti precedenti.
- 3.2.6. Per la valutazione economica delle Modifiche d'Ordine si rimanda alle disposizioni del successivo articolo 31 (*Prezzi contrattuali e garanzia bancaria*).

4. Definizioni

- 4.1. Si conviene che i seguenti termini, ove menzionati nei documenti contrattuali e in relazione alla specificità dei medesimi, indichino e definiscano rispettivamente:

A. **Causa di Forza Maggiore:** qualunque atto, evento o circostanza, ovvero una combinazione di questi non imputabile alla parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire, da parte di questa, usando la diligenza professionale richiesta per l'esecuzione del Contratto, e che, in tutto o in parte, in modo continuativo ovvero solo per un periodo di tempo, ritardi, impedisca o renda impossibile alla parte stessa, l'adempimento degli obblighi contrattuali ovvero incida negativamente sulla sua capacità di adempiervi tempestivamente e correttamente. Le Parti non saranno responsabili degli inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da Cause di Forza Maggiore. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la parte interessata provvederà ad inviare all'altra parte specifica comunicazione, da inviarsi e mezzo posta elettronica certificata, nella quale verranno indicate quali attività sono state interessate dalla Causa di Forza Maggiore ed una descrizione della causa impeditiva. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 (*Sospensioni da parte dell'Acquirente*) rimangono sempre applicabili. Ferma restando la sussistenza delle precedenti condizioni, la nozione di Causa di Forza Maggiore, includerà - ma non sarà limitata ai seguenti atti, eventi e circostanze:

- esplosioni, incendi, alluvioni, attività vulcaniche, uragani, tornado, tifoni, cicloni, fulmini, saette, terremoti, frane, erosioni terrestri, epidemie, pandemie, carestie e quarantene;
- embarghi, guerre (sia dichiarate o non), insurrezioni, ribellioni, sommosse, conflitti civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- scioperi, serrate o altre dispute lavorative di portata nazionale, a meno che questi non siano conseguenza di inadempimenti o di altri comportamenti della parte che invoca la Causa di Forza Maggiore o di un suo fornitore coinvolto nell'esecuzione della Fornitura;
- confische, espropri, nazionalizzazioni, sequestri o altri atti di appropriazione o provvedimenti governativi.

Per esigenze di chiarezza non rientrano nella nozione di Causa di Forza Maggiore, tra gli altri:

- qualunque atto della Pubblica Amministrazione che derivi direttamente dal mancato rispetto, ad opera della parte che invoca la Causa di Forza Maggiore, di leggi o regolamenti;
- l'incapacità finanziaria della parte;
- l'aumento del prezzo dei combustibili o di altre forniture, servizi o materiali;
- qualsiasi ritardo comunque imputabile ai subfornitori;
- qualunque guasto meccanico o guasto di attrezzatura, non derivato da cause imprevedibili;
- qualunque atto, evento o circostanza che poteva essere evitato, limitato o superato dalla parte con l'uso di buone pratiche tecniche e, comunque, con la dovuta diligenza;
- qualunque ritardo o mancata consegna di attrezzature, materiali, pezzi di ricambio o beni di consumo, non causati da una Causa di Forza Maggiore;
- incidenti durante il trasporto che impediscono di raggiungere la destinazione concordata;
- atti, eventi e circostanze derivanti direttamente dalla normale usura delle attrezzature, delle scorte e dei mezzi di produzione della parte.

B. **Acquirente:** qualsiasi società del gruppo EP che sottoscrive il Contratto o invia il relativo Ordine d'Acquisto;

C. **Contratto:** qualsiasi accordo tra le Parti per l'esecuzione della Fornitura redatto sotto forma di corrispondenza commerciale. Ai fini delle GCPGs, (i) la definizione di "Contratto" include ogni Ordine d'Acquisto, anche ai fini del calcolo del valore del Contratto e (ii) nel caso venga emesso un Ordine d'Acquisto da parte dell'Acquirente senza che le Parti stipulino un Contratto sottostante, l'Ordine dell'Acquisto dovrà essere considerato il "Contratto" ai fini delle presenti condizioni generali;

D. **Costi Unitari:** ha il significato indicato all'articolo 30.1.3 delle presenti GCPGs.

E. **Documento di Trasporto:** documento di accompagnamento delle Merci in ingresso in relazione alla Fornitura;

F. **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva, ossia il documento che attesta il corretto pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nazionali;

G. **Entrata Merci (EM):** documento SAP necessario per il ricevimento del materiale e per il benessere al pagamento del Fornitore;

H. **Contract Manager:** soggetto tecnico-esecutivo facente capo all'Acquirente che gestisce la Fornitura oggetto del Contratto (come di seguito definito) ed è referente in merito a qualunque comunicazione relativa all'esecuzione del Contratto stesso;

I. **Infrastrutture dell'Acquirente** significa qualsiasi hardware, software, firmware, rete o sistema informatico o di comunicazione, dati, supporti di memorizzazione, macchinari, apparati, sistemi di collegamento o trasmissione dell'energia elettrica, impianti o infrastrutture di proprietà dell'Acquirente o usate dallo stesso

J. **Ordine d'Acquisto:** qualsiasi proposta vincolante in cui sono descritte le condizioni contrattuali e commerciali della Fornitura concordate tra le Parti;

- K. **Partita**: qualsiasi fase significativa nell'esecuzione della Fornitura, in base a quanto eventualmente disposto dal Contratto e, in particolare, nel Programma Cronologico Generale, se previsto;
- L. **Prezzo Contrattuale**: ha il significato indicato all'articolo 30.1.3 delle presenti GCPGs;
- M. **Programma Cronologico Generale**: documento o clausola in cui è riportata la successione temporale delle singole partite della Fornitura, ove previste;
- N. **Specifiche Tecniche**: documento nel quale sono definite le caratteristiche tecniche della Fornitura oggetto del Contratto;
- O. **Termine di Ultimazione Partita (TUP)**: data entro cui ogni Partita da fornire deve essere ultimata;
- P. **Verbale di Accettazione Provvisoria**: ha il significato indicato all'articolo 32.1.1 delle presenti GCPGs;
- Q. **Virus**: significa qualsiasi codice che sia stato programmato per corrompere, disattivare, danneggiare, o altrimenti impedire, in qualsiasi modo, incluso attraverso interruzioni o distorsioni grafiche, il funzionamento di qualsiasi delle Infrastrutture del Committente o che possa danneggiare le Infrastrutture del Committente o pregiudicare, in qualsiasi modo, la loro funzionalità, o che possa permettere all'Appaltatore, o a un qualsiasi terzo, di accedere alle Infrastrutture del Committente in maniera da causare tale disattivazione, danno o pregiudizio, o che contenga una qualsiasi altra simile procedura, prassi o meccanismo, che possa comportare la cessazione del funzionamento o il danneggiamento o la corruzione dei dati, supporti di memorizzazione, programmi, macchinari, apparati, reti informatiche e di comunicazione, o che possano, altrimenti, interferire con le operazioni o permettere di monitorare o registrare le operazioni o l'uso delle Infrastrutture del Committente. La definizione include programmi informatici comunemente definiti worms, Trojan horses, key-loggers, spy ware o rogue-diallers.
- R. **Termine Ultimazione (TU)**: data entro cui la Fornitura deve essere consegnata e/o resa fruibile per l'Acquirente;
- S. **Verbale di Accettazione Definitiva**: ha il significato indicato all'articolo 32.2.1 delle presenti GCPGs;

5. Programma cronologico

5.1. Esecuzione della Fornitura in Partite

- 5.1.1 Il Programma Cronologico Generale può essere suddiviso in singole Partite di fornitura, ciascuna con termini contrattuali differenziati, anche se tutte le differenti Partite rimarranno in ogni caso soggette al Contratto.
- 5.1.2 Il Programma Cronologico Generale ha carattere esecutivo e impegna il Fornitore al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Rimane inteso che, nell'accettare tali termini, il Fornitore ha tenuto debitamente in considerazione tutti i rischi connessi con l'esecuzione della Fornitura.
- 5.1.3 Ove, per effetto di una Modifica d'Ordine, si determinino variazioni nell'entità di alcune Partite, i relativi termini contrattuali sono, se necessario, congruamente modificati, in accordo tra le Parti.

5.2. Estensione del termine di Fornitura

- 5.2.1 In caso di interruzione della Fornitura o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause di seguito elencate, il Fornitore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare, di norma non superiore al periodo di sospensione derivante da tali cause:
- A. Causa di Forza Maggiore;
- B. Interruzione discrezionale e/o sospensione della Fornitura richiesta dall'Acquirente.
- 5.2.2 Nessuna estensione sarà concessa a meno che il Fornitore presenti all'Acquirente immediatamente, e comunque entro e non oltre le 12 ore dal verificarsi dell'evento, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata.
- 5.2.3 Ricevuta la richiesta, l'Acquirente stabilisce per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità del Fornitore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni. Tale estensione, anche se dovuta a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, non può legittimare una richiesta di maggior compenso da parte del Fornitore.

5.3. Penali per il ritardo

- 5.3.1 In caso di ritardo nell'esecuzione della Fornitura, dovuto a circostanze diverse da quelle menzionate sopra e senza tenere conto della concessione di proroghe da parte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari al 1% del Prezzo Contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al TU, ovvero nel caso di Contratto Quadro pari all'1% del relativo Costo Unitario per ogni giorno di ritardo, e, se applicabile, rispetto ad ogni TUP, fino ad un importo massimo pari al 30% del Prezzo Contrattuale, fermo restando il diritto dell'Acquirente di ottenere il risarcimento di ulteriori danni. L'Acquirente avrà il diritto di compensare l'importo dovuto dal Fornitore a titolo di penale con qualsiasi somma dovuta all'Fornitore in base al Contratto o altrimenti. Fermo restando il diritto sopra menzionato, nel caso in cui l'importo delle penali per il ritardo raggiunga un ammontare pari al 30% del Prezzo Contrattuale, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori danni.

6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

- 6.1 Il Fornitore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori (inclusi i dipendenti e

altro personale utilizzato nell'esecuzione del Contratto) e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.

- 6.2 Il personale incaricato dell'esecuzione del Contratto deve essere correttamente assunto, o regolarizzato per mezzo di uno specifico contratto, da parte del Fornitore o da parte di eventuali subfornitori e/o da parte di terze parti, ai sensi della normativa e del contratto di lavoro collettivo applicabile. Il Fornitore garantisce che essere una società indipendente, e di essere legittimato ad assumere tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto con un'organizzazione indipendente e una gestione autonoma delle attività, con piena ed esclusiva assunzione dei rischi economici e legali, e con l'esclusione di qualsiasi subordinazione/dipendenza/connessione – anche in riferimento al suo personale – con l'Acquirente.
- 6.3 La fornitura di impianti, macchinari e strumenti in genere deve includere le istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione, la dichiarazione di conformità CE attestante la conformità alle normative di riferimento, il marchio CE e quant'altro previsto dalla normativa vigente. In caso di assenza di disposizioni legislative e regolamentari per la fornitura che prevedano una marcatura CE e il rilascio di una dichiarazione di conformità, il Fornitore deve attestare sotto la propria responsabilità che le Merci consegnate rispettano la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, nonché fornire indicazioni per il montaggio, se pertinente, l'uso e la manutenzione.
- 6.4 Il Fornitore deve porre la massima attenzione affinché i rifiuti derivanti dalle proprie attività siano correttamente indirizzati agli opportuni impianti di trattamento o smaltimento. Egli ha l'obbligo di accertarsi che ogni rifiuto o potenziale sversamento sia oggetto del trattamento adeguato. A tal fine deve interrogare l'Acquirente per avere gli opportuni chiarimenti.
- 6.5 Qualora nello svolgimento della Fornitura si generino rifiuti, il Fornitore deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità gli stessi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore dei rifiuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo al Fornitore. Per i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (registro di carico e scarico, registro cronologico SISTRI, formulario, area movimentazione SISTRI) il Fornitore deve provvedere a propria cura e spese al trattamento e allo smaltimento, dando dimostrazione all'Acquirente di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni.
- 6.6 Il Fornitore deve ottenere copia di tutte le autorizzazioni concesse ai gestori ambientali ed ai centri di smaltimento che intende utilizzare per la gestione dei rifiuti in qualità di produttore e deve esibire le stesse su richiesta dell'Acquirente. Il Fornitore ha l'obbligo di informare l'Acquirente in caso intenda effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti. In caso di trasporto dei rifiuti, il Fornitore deve fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la piena conformità del trasporto ai sensi delle disposizioni applicabili nel luogo dove il rifiuto è prodotto. L'Acquirente ha diritto di effettuare verifiche di tipo operativo e documentale in merito alla corretta gestione dei rifiuti da parte del Fornitore.
- 6.7 Nel caso in cui, previo accordo scritto, l'Acquirente figuri come produttore del rifiuto, il Fornitore è obbligato a rispettare le procedure interne al sito relative alla gestione dei rifiuti, che devono essere illustrate direttamente dall'Acquirente prima dell'inizio della Fornitura. In caso di irregolarità, il Fornitore è tenuto a ripristinare direttamente la situazione di conformità.
- 6.8 Al Fornitore è fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti presso la sede dell'Acquirente. Il Fornitore non deve miscelare i rifiuti di differente natura e deve identificare i depositi con appropriata cartellonistica. Nel caso in cui si riscontri l'abbandono di rifiuti o negligenza nella gestione dei depositi di rifiuti da parte del personale del Fornitore, questi dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di ordine e pulizia del sito, assumendo a proprio esclusivo carico tutti i relativi costi, inclusi i costi di qualsiasi società specializzata terza incaricata della pulizia delle aree dall'Acquirente.
- 6.9 In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sui prodotti – in particolare la scheda di sicurezza – dovranno essere inviate all'Acquirente contestualmente alla consegna. Per tali sostanze, tal quali o contenute in preparati, devono essere ottemperati tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed in disposizioni particolari. La classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la scheda di sicurezza della sostanza dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostanza dovrà comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle schede di sicurezza.
- 6.10 Nel caso di sostanze non soggette a scheda di sicurezza, il Fornitore ha comunque l'obbligo di fornire una scheda contenente il numero di registrazione delle sostanze, se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate, precisazioni sulle eventuali registrazioni imposte, le informazioni pertinenti per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Deve inoltre essere ottemperata la normativa vigente inerente le operazioni di trasporto, carico, scarico e trasbordo di merci o sostanze pericolose.
- 6.11 Qualora nell'esecuzione della Fornitura il Fornitore riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l'ambiente, deve comunicarlo immediatamente all'Acquirente. Ciò resta valido anche in riferimento ad attività di altri soggetti nel caso il rischio possa causare effetti sulle attività oggetto del Contratto.
- 6.12 Il Fornitore dichiara di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di immigrazione conformemente a quanto previsto nel Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109;

6.13 Il Fornitore s'impegna a risarcire l'Acquirente in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamenti vigenti in materia di lavoro, salute e sicurezza attribuibili al Fornitore o ai propri subfornitori.

7. Subfornitura

7.1 Il Fornitore non può, né in tutto né in parte, far eseguire a terzi la Fornitura, salvo previa autorizzazione scritta che l'Acquirente può concedere a suo insindacabile giudizio, caso per caso, dietro motivata richiesta scritta del Fornitore.

7.2 A corredo e supporto di tale richiesta, il Fornitore deve trasmettere all'Acquirente ogni dichiarazione e/o documentazione prevista dalla vigente normativa, nonché quant'altro fosse in seguito eventualmente richiesto dall'Acquirente.

7.3 La lista degli eventuali subfornitori – e delle relative attività oggetto della subfornitura – deve essere formata dal Fornitore al momento della presentazione dell'offerta. Eventuali integrazioni successive devono essere motivate dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fase di offerta.

7.4 Il pagamento della Fornitura effettuata dai subfornitori compete in via esclusiva al Fornitore il quale si obbliga fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest'ultimo dai subfornitori a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di subfornitura.

7.5 Resta in ogni caso inteso che anche in merito alle attività oggetto di subfornitura, il Fornitore rimane esclusivamente responsabile ed unico referente nei confronti dell'Acquirente. Pertanto il Fornitore, nell'instaurazione e mantenimento del rapporto di subfornitura, ha l'obbligo di imporre ai propri subfornitori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti dell'Acquirente e garantire circa il corretto adempimento di tali obblighi, così come, in generale, circa il rispetto da parte dei propri subfornitori di tutta la normativa vigente in materia.

7.6 In particolare, tra l'altro, l'Fornitore deve garantire che i propri eventuali subfornitori adempiano alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di immigrazione, e siano in grado, se richiesti, di esibire copia di tutte le attestazioni o altra documentazione ritenuta necessaria.

7.7 Il Fornitore si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne integralmente l'Acquirente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subfornitori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione della Fornitura e dovute ad ogni responsabilità solidale dell'Acquirente con il Fornitore e con i suoi subfornitori stabilita dalla normativa applicabile. A tale fine, la stipula delle polizze R.C.T. di cui all'articolo 17 (*Assicurazioni*) deve prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Fornitore assicurato per danni cagionati a terzi per fatto dei subfornitori o di loro dipendenti.

7.8 Salvo quanto precede, qualora l'Acquirente accerti l'inadempimento di un sub-fornitore, il Fornitore, quando richiesto, è tenuto ad adottare immediatamente misure idonee ad assicurare l'adempimento delle prestazioni contrattuali, nonché a risolvere eventualmente il rapporto di subfornitura, garantendo allo stesso tempo il proseguimento della Fornitura.

7.9 Il Fornitore non può in alcun modo imporre ai propri subfornitori accordi di esclusiva che abbiano l'effetto di impedire agli stessi la conclusione di contratti con le società del Gruppo dell'Acquirente per lavori, forniture o servizi.

8. Cedibilità

8.1 Il Fornitore non potrà cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, incluso qualsiasi credito in deroga all'articolo 1260 del codice civile, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

8.2 L'Acquirente avrà facoltà di cedere a terzi il Contratto o parte dello stesso, o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, ivi compresi i diritti di credito, senza obbligo di ottenere il previo consenso del Fornitore.

9. Responsabilità

9.1 Salvo espressa deroga riportata nel Contratto, in caso di inadempimento, le Parti sono responsabili l'una verso l'altra per qualsiasi danno, inclusi a titolo esemplificativo danni derivanti da lucro cessante, danni indiretti, consequenziali (quali ad esempio il costo di sostituzione dell'energia, costi finanziari, danni derivanti da contratti tra l'Acquirente e terzi) perdite di profitti, perdite di prodotti, perdite di contratti subiti dall'altra parte.

9.2 Fatto salvo quanto sopra, qualora sorga qualsiasi pretesa da parte di una terza parte nei confronti dell'Acquirente in relazione ad una possibile violazione di diritti di terze parti durante l'esecuzione dei servizi o delle prestazioni, inclusi diritti di proprietà intellettuale comunque denominati, il Fornitore si impegna a garantire l'Acquirente, anche ai fini di cui all'articolo 106 del Codice di Procedura Civile, a fare opposizione a tali pretese a sue spese e di rimborsare l'Acquirente per l'ammontare eventualmente pagato da quest'ultimo a titolo di risarcimento per i danni o di rimborso alle terze parti e di eventuali ulteriori danni subiti dall'Acquirente, incluse spese legali o altre spese di consulenza.

10. Esecuzione della Fornitura da parte di terzi in caso di inadempimento del Fornitore

10.1 Qualora l'Fornitore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione del Contratto o abbia accumulato un ritardo di 5 o più giorni rispetto al TU o il TUP, l'Acquirente fatto salvo qualsiasi altro rimedio indicato nelle presenti GCPGs, ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la pro-

pria organizzazione o quella di terzi, con oneri (eventualmente aumentati per effetto o a causa del ritardo e della necessità di riallinearsi con il Programma Cronologico Generale) ad esclusivo carico del Fornitore.

11. Disposizioni UE contro il Terrorismo

- 11.1 Per finalità antiterrorismo, il Consiglio dell'Unione Europea (EC) ha adottato i regolamenti n. 881/2002 e (EC) n. 2580/2001, che vietano gli scambi diretti e/o indiretti di denaro o risorse economiche con determinati individui, enti legali, gruppi o organizzazioni: tale divieto viene applicato direttamente a ogni stato membro dell'Unione Europea. Il Fornitore s'impegna a osservare tale divieto e a verificare che esso venga esteso ai propri partner commerciali.

12. Deposito in magazzino

- 12.1 L'Acquirente si riserva il diritto di ritardare, in tutto o in parte, la spedizione delle Merci che devono essere consegnate nell'ambito della Fornitura. In tal caso, il Fornitore s'impegna a trattenere la Fornitura presso di sé o presso terzi in accordo alle proprie procedure e a conservarla fino al benessere alla spedizione, provvedendo a fornire adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi allo stoccaggio. Il relativo compenso dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti.
- 12.2 Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente si riserva di trasferire in qualsiasi momento la Fornitura o parte di essa presso i propri magazzini o presso i magazzini di terzi in relazione alle proprie necessità e/o programmi, seguendo le istruzioni per la conservazione e lo stoccaggio che devono essere forniti dal Fornitore. La corretta osservazione di tali istruzioni esonera l'Acquirente da qualsiasi responsabilità circa il perimento/deterioramento della Merce facendo sorgere in capo allo stesso un diritto di risarcimento in merito ad eventuali danni o deterioramenti subiti dalla Fornitura nel periodo di stoccaggio presso i suddetti magazzini.

13. Spedizione e indirizzi di spedizione

- 13.1 In riferimento alla spedizione delle Merci comprese nella Fornitura, il Fornitore deve provvedere alla scelta dell'opzione di trasporto più favorevole per l'Acquirente, ad eccezione di eventuali specifiche istruzioni di trasporto espressamente dichiarate dall'Acquirente. Le consegne devono essere imballate in modo da evitare qualsiasi tipo di danno dovuto al trasporto. I dettagli del Contratto o dell'Ordine d'Acquisto (numero Ordine d'Acquisto, data dell'Ordine d'Acquisto, luogo di consegna, nome del destinatario – ove applicabile – e quantità/tipo materiale), accompagnati dall'indirizzo di spedizione, devono essere dichiarati nel Documento di Trasporto. Le consegne devono essere effettuate nelle ore lavorative (orari dell'Acquirente) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi, salvo diverso accordo tra le Parti, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 giorni. Salvo diverso accordo fra le Parti, il Fornitore non può effettuare spedizioni al di fuori di tali modalità.
- 13.2 Il Fornitore è responsabile del trasporto e in caso di difetto attribuibile al Fornitore, egli deve provvedere al pagamento di eventuali spese dovute a consegne errate.
- 13.3 Il Fornitore è autorizzato ad effettuare consegne parziali unicamente previo consenso scritto dell'Acquirente.
- 13.4 La firma del Documento di Trasporto non implica il riconoscimento della conformità delle Merci consegnate alle Specifiche Tecniche.
- 13.5 In caso di divergenze sul peso e/o le quantità, prevalgono il peso e/o le quantità indicati dall'Acquirente nel Documento di Trasporto, alla ricezione della Fornitura salvo eventuale documentazione del Fornitore che provi un corretto calcolo del peso/quantità attraverso l'impiego di metodi comunemente utilizzati.
- 13.6 Prima dell'invio della Fornitura, il Fornitore deve effettuare un'ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prevista (ivi incluse le istruzioni di conservazione) e la corrispondenza della Fornitura a tale documentazione. L'Acquirente comunque si riserva di richiedere al Fornitore l'esecuzione di prove/collaudi al fine di verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dalle prove/collaudi in officina, all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la Fornitura.
- 13.7 Salvo quanto previsto nel Contratto, i costi di spedizione si intendono compresi nel Prezzo Contrattuale.
- 13.8 Le Merci devono essere inviati all'indirizzo indicato nella "Descrizione Fornitura e Prezzi" del relativo ordine.
- 13.9 Le Merci dovranno essere obbligatoriamente corredate da un cartellino d'identificazione sul quale sarà riportato il codice materiale dell'Acquirente (indicato nella Descrizione Fornitura e Prezzi alla voce "Materiale/Servizio – Q.ta ordine", ove indicato nella "Descrizione Fornitura e Prezzi", la descrizione della Merce, il riferimento costruttivo e/o disegno costruttore e il riferimento alla "Posizione" indicata nella "Descrizione Fornitura e Prezzi" del relativo Ordine
- 13.10 Nel caso in cui il Fornitore non dovesse rispettare quanto previsto agli articoli 13.8 e/o 13.9, l'Acquirente avrà diritto di sospendere il Contratto fino al ricevimento di quanto previsto agli articoli 13.8 e/o 13.9.
- 13.11 Qualora l'Acquirente incorra durante la vigenza del Contratto in due o più sospensioni per la violazione degli articoli 13.8 e/o 13.9, l'Acquirente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. La risoluzione sarà efficace dopo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

14. Trasporto

- 14.1. Il Fornitore deve curare l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico e il trasporto delle Merci, dai propri magazzini e/o officine fino alle sedi e/o cantieri dell'Acquirente e viceversa.

- 14.2. Il Fornitore deve tenere conto delle tecniche più aggiornate, della natura delle Merci, dei rischi prevedibili di trasporto e delle temporanee esposizioni ad agenti atmosferici.
- 14.3. Il Fornitore deve fornire un'adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compreso il deterioramento e/o il perimento delle Merci trasportate.
- 14.4. In caso di trasporti affidati a corrieri diversi da corrieri internazionalmente conosciuti, il nominativo del trasportatore prescelto dal Fornitore dev'essere tempestivamente comunicato all' Acquirente. Qualora si tratti di trasporti eccezionali e il trasportatore non rientri nell'elenco dei trasportatori eccezionali qualificati dall'Acquirente né sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015, l'Acquirente avrà il diritto di esercitare delle attività di verifica e supervisione sulla pianificazione ed esecuzione dei trasporti attraverso l'acquisizione di informazioni presso il Fornitore ed il trasportatore medesimo, senza che ciò limiti la responsabilità del Fornitore.
- 14.5. Sulla base delle informazioni ottenute, l'Acquirente si riserva il diritto di non accettare il trasportatore prescelto dal Fornitore.
- 14.6. La realizzazione e/o le modifiche delle opere strutturali, dei manufatti e di quant'altro interessi le vie di comunicazione e l'accesso all'impianto e/o al cantiere dell'Acquirente, fino alla zona servita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono di norma eseguiti a cura e spese dell'Acquirente stesso.
- 14.7. Salvo quanto previsto nel Contratto, i costi di trasporto si intendono compresi nel Prezzo Contrattuale.

15. Consegna

- 15.1 Le Merci devono essere consegnate nel rispetto degli standard *Incoterms 2010 "Delivery Duty Paid" (DDP)* stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale entro il Termine di Ultimazione Partita o il Termine di Ultimazione come stabilito dal Contratto.
- 15.2 Qualora il Fornitore non riesca ad eseguire la Fornitura entro il Termine di Ultimazione Partita o il Termine di Ultimazione, a seconda del caso, l'Acquirente avrà diritto, a sua discrezione, di posticipare tale termine o di risolvere il Contratto ai sensi della clausola 28.5 (Clausola risolutiva espressa) del presente Contratto.
- 15.3 Salvo quanto previsto nel Contratto, i costi di consegna si intendono compresi nel Prezzo Contrattuale.

16. Buona fede

- 16.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione della Fornitura ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del codice civile.
- 16.2 Le Merci fornite ai sensi del presente Contratto devono essere perfettamente funzionanti e devono essere utilizzabili in conformità alle condizioni contrattuali senza limitazione alcuna, anche in interazione con altri beni: in particolare, non devono causare alcun tipo di indebolimento delle funzionalità, sconvolgimento o interruzione operativa.
- 16.3 In relazione a ciò, il Fornitore, fermo restando quanto espressamente previsto nel Contratto, s'impegna a:
- A. eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni che non siano strettamente riconducibili all'oggetto del Contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione;
 - B. eseguire la Fornitura con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi dell'Acquirente in ottemperanza al Contratto, nonché comunicare tempestivamente all'Acquirente circostanze di cui sia venuto a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del Contratto.
- 16.4 Eventuali adeguamenti del Contratto richiesti da disposizioni di legge, regolamenti o altre norme provenienti da fonti pubbliche o conseguenti a interventi da parte di autorità civili o militari, prescrizioni di qualsiasi autorità pubblica competente (incluso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., "GSE"), che abbia per legge potere di interferire sui programmi produttivi dell'Acquirente che comportino una modifica di costi e/o dei termini contrattuali, devono essere considerati come Modifiche d'Ordine.

17. Assicurazioni

- 17.1 Senza pregiudizio alcuno alle responsabilità a carico del Fornitore, lo stesso deve stipulare con primarie compagnie italiane o internazionali con stabile organizzazione in Italia idonee polizza assicurativa contro tutti i danni a persone e cose, anche di proprietà del Fornitore, valida per tutta la durata del Contratto e fino al completo decorso di eventuali ulteriori termini di garanzia, di prescrizione o rinnovi contrattuali.
- 17.2 Tale polizza di assicurazione deve contenere in particolare la clausola di rinuncia da parte della società assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti dell'Acquirente e deve essere esibita preliminarmente all'inizio della Fornitura. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a risarcire l'Acquirente per gli eventuali importi eccedenti rispetto a quanto liquidato dall'assicurazione, o integralmente, nel caso di mancato risarcimento assicurativo.
- 17.3 Il Fornitore deve presentare all'Acquirente copia della polizza assicurativa e l'originale del certificato di assicurazione in vigore dalla data di sottoscrizione del Contratto, e successivamente il Fornitore deve fornire periodicamente, prove della validità di tale polizza, durante l'esecuzione del Contratto.
- 17.4 Nel dettaglio, il Fornitore si impegna a stipulare e a mantenere valida per l'intera durata del Contratto e fino alla scadenza di qualsiasi più lungo termine di garanzia, prescrizione o rinnovo contrattuale, una polizza assicurativa generale della responsabilità civile per i danni e le lesioni provocati a terzi, che copra, le pretese derivanti dall'esecuzione della Fornitura, o che siano conseguenza della stessa, per tutti i danni causati dall'Fornitore e da eventuali subfornitori o che rientrino in ogni caso nella responsabilità del Fornitore. Tale

polizza dovrà avere una massimale minimo ritenuto adeguato da parte dell'Acquirente e dovrà coprire (i) tutti i danni patrimoniali e non-patrimoniali e tutte le lesioni causate a terze parti (inclusi l'Acquirente e i propri dipendenti) che siano per qualsiasi ragione connesse all'esecuzione del Contratto, (ii) tutte le richieste di risarcimento direttamente e indirettamente legate all'esecuzione della Fornitura (o che siano conseguenza di essa) e (iii) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che possono essere causati dai prodotti forniti dal Fornitore. Tale polizza dovrà essere valida a prescindere dalla data della richiesta di danni.

- 17.5 Inoltre, il Fornitore manterrà in essere le assicurazioni obbligatorie richieste dalla legge (ad esempio la responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli, INAIL, assicurazione della responsabilità civile verso lavoratori e dipendenti). Dette assicurazioni avranno limiti in conformità con la legge e/o appropriate a garantire il Fornitore in caso di richieste di risarcimento danni derivanti dall'esecuzione della Fornitura. Il Fornitore sarà in ogni caso responsabile per ogni evento non rientrante nella copertura assicurativa a causa di soglie o esclusioni delle polizze.
- 17.6 In ogni caso, la stipula delle suddette polizze assicurative non limita per nessun motivo la responsabilità del Fornitore derivante dal Contratto, dalla legge o altrimenti. In particolare, il Fornitore resterà responsabile per i danni causati e che per qualunque motivo non sono coperti da tali polizze come conseguenza di scoperti fissi, scoperti percentuali, massimali di indennizzo, esclusioni e/o limitazioni di garanzia o qualsiasi altra ragione relativa all'efficacia o all'ambito o alle limitazioni delle polizze. I costi per la copertura assicurativa saranno inclusi nel Prezzo Contrattuale. Nulla di quanto previsto dal presente articolo potrà essere interpretato nel senso di ridurre, modificare o escludere la responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dovrà garantire e tenere indenne l'Acquirente in caso di procedimenti o pretese derivanti dal mancato adempimento o dall'adempimento parziale delle sopra-citate obbligazioni.
- 17.7 Fermo restando gli altri rimedi previsti dal Contratto, l'inadempimento del Fornitore nel fornire all' Acquirente l'originale della suddetta polizza assicurativa entro 15 giorni lavorativi dalla firma del Contratto, attribuirà all'Acquirente il diritto di trattenere qualsiasi pagamento dovuto al Fornitore.

18. Garanzie Legali e Contrattuali

- 18.1. Le Merci dovranno essere nuove di fabbrica e il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutta la documentazione utile per dimostrare l'origine delle stesse.
- 18.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che le Merci fornite ai sensi del Contratto (i) sono conformi a qualsiasi normativa applicabile (ivi compresa quella relativa alla commercializzazione di prodotti all'interno della UE e, ove applicabile, fuori dalla UE), qualsiasi prescrizione indicata nel Contratto, le Specifiche Tecniche e qualsiasi altra istruzione/indicazione fornita dall'Acquirente e (ii) sono realizzate nel rispetto dei più elevati standard qualitativi disponibili.
- 18.3. Qualora le Merci fornite ai sensi del Contratto presentino vizi e/o difformità e/o irregolarità rispetto a quanto previsto dalla legge o dal Contratto, l'Acquirente ha pieno titolo per attivare ogni rimedio previsto dalle garanzie legali stabilite dal codice civile italiano in materia di vendita di merci (articoli 1490 e seguenti del codice civile) e può ottenere alternativamente, a propria discrezione, la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, l'eliminazione del difetto o la consegna di merci identiche prive di vizi. Le modalità di esecuzione di tali rimedi saranno stabilite in base alle esigenze, anche operative, dell'Acquirente.

19. Trasferimento della proprietà e del rischio

- 19.1 Relativamente a qualsiasi Merce da consegnare nell'ambito della Fornitura, la proprietà, il rischio e tutte le altre responsabilità sono trasferite all'Acquirente al momento del rilascio del Verbale di Accettazione Provvisoria, ove previsto, o del Verbale di Accettazione Definitiva, a seconda dei casi.

20. Diritti di utilizzo e Diritti di Proprietà Intellettuale

- 20.1 Fermi restando gli impegni di garanzia a carico del Fornitore ai sensi del precedente articolo 18 (*Garanzie Legali e Contrattuali*), l'Acquirente può utilizzare le Merci forniti dal Fornitore nell'ambito del proprio gruppo societario di appartenenza senza limitazione alcuna, esercitando ogni diritto in merito.
- 20.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che nessun diritto di terzi si pone o si porrà in conflitto con quanto sopra e che in ogni caso esso manleverà e terrà indenne l'Acquirente in caso di eventuali pretese e/o rivendicazioni di terzi.
- 20.3 Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre che nessun diritto di terzi, industriale o d'autore, è stato violato o verrà violato in conseguenza della Fornitura e che in ogni caso esso manleverà e terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi conseguenza derivante da eventuali pretese o rivendicazioni di terzi.
- 20.4 Nel caso le Merci debbano essere costruite o fornite sulla base di progetti o specifiche tecniche fornite dall'Acquirente, tali progetti o specifiche tecniche rimarranno di piena proprietà dell'Acquirente ed il Fornitore non sarà legittimato ad utilizzare tali progetti e specifiche tecniche per qualsiasi altra finalità differente dall'esecuzione del Contratto.
- 20.5 Inoltre, qualsiasi progetto, disegno, materiale o invenzione sviluppato dal Fornitore a favore dell'Acquirente e/o per l'esecuzione del Contratto, sarà di piena proprietà dell'Acquirente ed il Fornitore non potrà utilizzare tali progetti, disegni, materiali o invenzioni per altre finalità diverse dall'esecuzione del Contratto.

21. Garanzia Cyber Security

Nel caso in cui il Contratto preveda un collegamento tramite rete internet o strumenti assimilabili tra l'Acquirente e il Fornitore quest'ultimo dovrà per tutta la durata del Contratto:

- A. adottare tutte le linee di condotta e misure idonee a proteggere, e fare in modo che il proprio personale protegga, le Infrastrutture dell'Acquirente osservandone le policy di sicurezza, come di volta in volta modificate;
- B. evitare di installare qualsiasi Virus, e fare in modo che nessun Virus sia installato da una qualsiasi terza parte da questo nominata all'interno delle Infrastrutture dell'Acquirente nonché adottare tutte le misure idonee per mantenere le Infrastrutture dell'Acquirente (e tutti i relativi componenti) prive di Virus; e
- C. nel caso in cui sia accertata l'installazione, da parte sua o da una qualsiasi terza parte per fatto a lui imputabile di un Virus all'interno delle Infrastrutture dell'Acquirente, (i) eliminare a proprie spese tutte le conseguenze derivanti dall'installazione del Virus, nel caso in cui ciò comporti una perdita di efficienza operativa o perdita di dati, (ii) ripristinare tali perdite di efficienza operativa e dati, tenendo l'Acquirente indenne da qualsiasi perdita che ne sia conseguita.

Nel caso di violazione di uno degli obblighi previsti al presente articolo l'Acquirente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, mediante l'invio di una comunicazione scritta. La risoluzione sarà efficace dopo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

22. Trattamento di dati personali

22.1. Dati del Fornitore trattati dall'Acquirente:

I dati personali raccolti dall'Acquirente presso il Fornitore e da questi liberamente conferiti, ovvero forniti da terzi su indicazione del Fornitore stesso, ai fini della instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale di Fornitura, saranno oggetto di trattamento da parte dell'Acquirente nelle modalità e per le finalità dell'Informativa per il trattamento dei dati personali dei Fornitori.

22.2. Dati dell'Acquirente trattati dal Fornitore:

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali forniti dall'Acquirente nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016. Inoltre, qualora in ragione della specifica natura delle prestazioni contrattuali, il Fornitore ponga in essere attività di trattamento dei dati personali per conto dell'Acquirente rilevanti ai fini della tutela dei dati personali, questi accetta e s'impegna sin d'ora a trattare i dati come responsabile esterno del trattamento nel rispetto delle istruzioni di cui alla Nomina che si allega.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente di ogni danno, diretto o indiretto, o conseguenza pregiudizievole cagionata dal mancato rispetto della presente clausola, della Nomina e delle istruzioni ivi previste.

23. Riservatezza

23.1 Il Fornitore s'impegna, consapevole che il mancato rispetto di quanto segue può essere considerato quale causa di grave danno per l'Acquirente:

- A. a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati, le informazioni e/o i documenti, di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto instaurato con l'Acquirente, nonché a consentire l'accesso ai predetti dati, informazioni e/o documenti esclusivamente ai soggetti che debbano necessariamente averne conoscenza per garantire una precisa e puntuale esecuzione del Contratto;
- B. a far sottoscrivere ai soggetti cui è concesso l'accesso ai dati, alle informazioni e/o ai documenti di cui sopra impegni di riservatezza, restando in ogni caso il Fornitore pienamente responsabile dell'opera e dei comportamenti delle persone cui siano stati resi noti i dati, i documenti e/o le informazioni;
- C. ad utilizzare i dati, le informazioni e/o i documenti, comunque conosciuti, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, restando in ogni caso esclusa ogni diversa forma di utilizzo. A titolo puramente esemplificativo, devono essere trattate come confidenziali le seguenti informazioni relative all'attività dell'Acquirente:
- o nomi dei fornitori;
 - o informazioni e dati finanziari;
 - o informazioni e dati su progetti in sviluppo e su impianti esistenti o in corso di realizzazione;
- D. a conservare i dati, le informazioni e/o i documenti suddetti con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto della massima riservatezza;
- E. a restituire all'Acquirente tutti i documenti eventualmente consegnati, nonché i relativi duplicati, avendo cura di distruggere tutti i documenti rielaborati, recanti i dati e le informazioni contenuti nei, o desumibili dai, documenti restituiti.

23.2 Il Fornitore sarà vincolato agli impegni di cui sopra anche per un periodo di ulteriori 10 anni in seguito alla fine del rapporto contrattuale.

23.3 Resta inteso che tutte le informazioni fornite dall'Acquirente e le relative eventuali copie rimangono di sua esclusiva proprietà, anche se prodotte dal Fornitore.

24. Giurisdizione

24.1 In caso di controversia nell'esecuzione del Contratto, le Parti si incontreranno al fine di raggiungere un accordo in via amichevole entro 30 giorni dalla relativa richiesta formulata dalla parte più diligente. Qualunque rivendicazione avanzata direttamente ai sensi della clausola seguente, in violazione del precedente paragrafo, sarà considerata come un comportamento in malafede e, nella misura consentita dalla legge italiana, ritenuta inammissibile (condizione di procedibilità).

24.2 Qualora non venga raggiunta una soluzione amichevole, le parti stabiliscono che ogni eventuale controversia sorta in relazione al Contratto verrà risolta da un arbitro unico, in conformità al regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Milano, Italia. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana.

25. Lingua del Contratto e legge applicabile

25.1 Il Contratto e tutta la documentazione e le comunicazioni ad esso relative devono essere redatti in italiano e, in ogni caso, sono regolati dalla legge italiana, a prescindere dalla normativa sul conflitto di leggi. Le Parti convengono espressamente di escludere l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG).

25.2 Per chiarezza, anche nel caso in cui la sede del Fornitore si trovi all'estero, o la Fornitura debba essere eseguita all'estero, il Contratto resta in ogni caso disciplinato dalla legge italiana senza tenere conto della normativa sul conflitto di leggi.

26. Comunicazioni

26.1 Eventuali comunicazioni, invio di documenti, osservazioni o richieste al Fornitore da parte dell'Acquirente potranno avvenire presso la sede legale del Fornitore e/o altro domicilio eletto, così come risultanti dai documenti contrattuali, o tramite consegna diretta al suo legale rappresentante. Il Fornitore ha l'onere di informare l'Acquirente per mezzo di lettera a mezzo posta elettronica certificata in caso di qualunque variazione di sede; in mancanza, l'invio s'intenderà regolarmente eseguito all'indirizzo disponibile.

26.2 Il Fornitore deve a sua volta indirizzare eventuali comunicazioni, documenti, osservazioni o richieste per iscritto ai soggetti espressamente indicati nel Contratto.

27. Clausola conservativa

27.1 Qualora singole disposizioni del Contratto, incluse le presenti GCPGs, risultino essere parzialmente o integralmente nulle, annullabili o invalide, le rimanenti disposizioni e il Contratto nel suo complesso resteranno validi ed efficaci. Le parti dovranno negoziare e concordare in buona fede le modifiche al Contratto in modo da sostituire le disposizioni nulle, annullabili o altrimenti invalide con disposizioni valide che riflettano il risultato più vicino a quello originariamente previsto.

27.2 Il presente articolo si applica anche alle eventuali lacune presenti nelle disposizioni del Contratto.

28. Recesso e risoluzione per inadempimento

28.1 Recesso unilaterale

L'Acquirente ha diritto di recedere dal Contratto e/o dall'Ordine di Acquisto con effetto immediato dandone comunicazione al Fornitore mediante invio di una pec da inviarsi entro 7 giorni dall'emissione dell'Ordine d'Acquisto.

28.2 L'Acquirente ha inoltre diritto di recedere con effetto immediato dal Contratto e/o dall'Ordine di Acquisto prima della consegna della Fornitura qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

- A. il Fornitore inizia un processo di liquidazione volontaria o qualunque composizione stragiudiziale con i propri creditori non regolata dal Regio Decreto Legge 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare);
- B. il Fornitore risulta soggetto a molteplici protesti o procedure esecutive;
- C. il Fornitore interrompe i pagamenti a favore dei propri dipendenti o fornitori;
- D. il Fornitore non approva il proprio bilancio entro i termini stabiliti dalla legge;
- E. il Fornitore si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile;
- F. il Fornitore è soggetto ad un cambio di controllo societario oppure le partecipazioni sociali, i beni aziendali il ramo d'azienda coinvolto nell'esecuzione della Fornitura sono trasferiti a terzi, indipendentemente dalle formalità di carattere tecnico e/o legale;
- G. un dirigente, direttore o in ogni caso un'importante esponente della società del Fornitore sia condannato, anche in primo grado, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati relativi ad organizzazioni criminali, comunque denominati, nonché per reati finanziari e societari.

28.3 In ogni caso di recesso dal Contratto e/o dall'Ordine di Acquisto, l'Acquirente deve:

- A. corrispondere al Fornitore il corrispettivo relativo alla parte di Fornitura eseguita e/o per le Merci già consegnate alla data di efficacia del recesso e tutte le altre spese regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute dal Fornitore in adempimento al Contratto;
- B. tenere indenne il Fornitore dalle spese regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute in conseguenza del recesso.

Gli importi suddetti devono essere calcolati in relazione alla data di efficacia del recesso e in contraddittorio fra le parti. In ogni caso l'Acquirente non dovrà tenere indenne il Fornitore per i casi di mancato guadagno.

28.4 *Risoluzione per inadempimento e/o per venir meno dei requisiti soggettivi del Fornitore*

- 28.4.1 In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dall'Acquirente per l'adempimento a seguito di apposita diffida scritta e comunque non inferiore a 10 giorni lavorativi, l'Acquirente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, applicare qualsiasi liquidazione dei danni prevista dal Contratto e/o da queste GCPGs, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni e compensare i propri crediti qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto o altrimenti.
- 28.4.2 Nel caso in cui le dichiarazioni, certificazioni o documenti tecnici anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente resi dal Fornitore in fase di processo di selezione, aggiudicazione e vigenza del Contratto dovessero, anche successivamente alla stipula del Contratto stesso, rivelarsi non veritieri e/o non conformi, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ovvero di richiedere entro un termine perentorio al Fornitore di porre in atto misure correttive alle non conformità riscontrate. Qualora entro tale termine perentorio il Fornitore non ponesse in essere le azioni richieste, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 28.4.3 Resta inteso che l'Acquirente ha diritto in ogni momento di effettuare a proprio insindacabile giudizio, verifiche di conformità delle dichiarazioni, certificazioni o documenti tecnici di cui sopra. Qualora il Fornitore non dovesse rendersi disponibile per suddette verifiche entro il termine richiesto dall'Acquirente, l'Acquirente stesso avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 28.4.4 Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 28.4.2 e 28.4.3 l'Acquirente ha la facoltà di trattenere la Ritenuta di Garanzia, ove prevista e non ancora restituita, applicare qualsiasi liquidazione dei danni prevista dal Contratto e/o da queste GCPGs, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni e compensare i propri crediti qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto o altrimenti.
- 28.4.5 Durante la vigenza del Contratto, il Fornitore dovrà trasmettere tempestivamente all'Acquirente copia di ogni aggiornamento o modifica delle dichiarazioni, certificazioni o documenti tecnici anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente resi dal Fornitore in fase di processo di selezione e, in ogni caso, dovrà rilasciare ogni 6 mesi una autodichiarazione con cui venga data conferma che le dichiarazioni, certificazioni o documenti tecnici anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente resi dal Fornitore in fase di processo di selezione, non hanno subito variazioni o modifiche sostanziali e sono ancora validi e vigenti.
- 28.5 *Risoluzione per specifico inadempimento*
- 28.5.1 Fermo restando quanto sopra, qualsiasi inadempimento, totale o parziale, di una delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi degli articoli 3.2 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 29, 30, 31.2, 31.3, 32.2, 35, 36 and 37 delle presenti GCPGs verrà considerato come grave inadempimento e consentirà all'Acquirente di risolvere immediatamente, in tutto o in parte, il Contratto e/o uno o più Ordini d'Acquisto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 28.5.2 L'Acquirente ha inoltre il diritto di risolvere immediatamente, in tutto o in parte, il Contratto e uno o più Ordini d'Acquisto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, quando:
- A. sussista un ritardo superiore a 20 giorni rispetto al TU dei lavori o sussista un ritardo superiore a 10 giorni rispetto ad ogni TUP;
 - B. l'Acquirente ravvisi con ragionevole evidenza durante l'esecuzione della Fornitura prevista nel Contratto che il Fornitore non possa raggiungere il TU o qualsiasi TUP e si profili la sussistenza di quanto indicato al punto precedente. In quest'ultimo caso, l'Acquirente prima di dichiarare che il Contratto è immediatamente risolto potrà richiedere in via scritta al Fornitore di quantificare l'ammontare massimo del previsto ritardo.
- 28.5.3 I suddetti diritti dell'Acquirente non pregiudicano il diritto di richiedere il pagamento delle penali previste dal Contratto e/o dalle presenti GCPGs e, in ogni caso, il diritto di ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni e quello di compensare tali crediti con qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto o altrimenti.
- 28.6 Conseguenze del recesso o della risoluzione
- 28.6.1 Fatto salvo ogni rimedio a disposizione dell'Acquirente ai sensi del Contratto o di legge, a partire dall'eventuale comunicazione di recesso o risoluzione per inadempimento, il Fornitore deve:
- A. consegnare all'Acquirente tutte le Merci che sono pronte per essere consegnate, entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione;
 - B. sospendere ogni altra attività relativa all'esecuzione del Contratto;
 - C. in caso di risoluzione per inadempimento, sostenere tutti i maggiori costi in cui l'Acquirente può incorrere in relazione a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto;
 - D. consegnare all'Acquirente i documenti (sia su supporto cartaceo che informatico) e tutto ciò che è stato prodotto o acquistato in relazione alla parte di Fornitura eseguita fino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione.
- 28.6.2 In caso di recesso da parte dell'Acquirente, troverà applicazione l'articolo 18 (Garanzie Legali e Contrattuali) in relazione alla parte della Fornitura eseguita dal Fornitore alla data di efficacia del recesso o della

risoluzione.

- 28.6.3 In ogni caso di scadenza, recesso o risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, ogni disposizione del Contratto che per sua natura è destinata a sopravvivere a detta scadenza, recesso o risoluzione del Contratto rimarrà efficace nei confronti di ciascuna delle parti, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 delle presenti GCPGs.

29. Obblighi e responsabilità del Fornitore

- 29.1. Il Fornitore s'impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, adottando le conoscenze, i mezzi e le tecniche più adatte a tal fine in conformità ai migliori standard professionali richiesti dalla prassi del settore.
- 29.2. Il Fornitore ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente materie prime di ottima qualità, conformi alle Specifiche Tecniche.
- 29.3. Il Fornitore deve comunicare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione della Fornitura, anche qualora non siano di sua esclusiva competenza ma passibili tuttavia di condizionare le attività del Fornitore. Il Fornitore ha altresì l'onere di richiedere tempestivamente l'invio o l'integrazione di eventuali istruzioni e/o documenti e/o disegni, e/o integrazioni rispetto a quelle già ricevute, che ritenga necessari ai fini del corretto espletamento delle sue attività, affinché in nessun caso possa esserne opposta all'Acquirente l'assenza.
- 29.4. Il Fornitore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati da lui o da suoi dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando interamente l'Acquirente da qualsiasi onere e/o responsabilità, anche indiretta. Lo stesso vale per i sinistri e i danni subiti dal Fornitore o dai suoi dipendenti non direttamente riconducibili all'operato dell'Acquirente.
- 29.5. Nell'esecuzione della Fornitura e sotto la sua esclusiva responsabilità, il Fornitore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare regolamenti, norme, prescrizioni di qualsiasi Autorità competente.
- 29.6. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi ritardo, inadempienza, vizio e/o mancanza di qualità nonché di qualsiasi inconveniente, irregolarità e/o illegalità concernenti la qualità delle Merci fornite, riscontrabili in qualunque forma e/o rilevabili da organi istituzionali di vigilanza e controllo.
- 29.7. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore non risponde per deterioramento e degrado della merce occorsi successivamente alla consegna all'Acquirente salvo:
- A. fattori non rilevabili attraverso le analisi/ispezioni previste dall'Acquirente;
 - B. violazione di normativa, diversa da quella UE, eventualmente vigente in particolari Stati ai quali le Merci sono destinate.
- 29.8. Ferme restando le responsabilità di cui al punto precedente, il Fornitore deve manlevare l'Acquirente da qualsiasi spesa, onere o danno eventualmente sostenuti o subiti come conseguenza di ritardi, inadempienze, vizi e/o mancanza di qualità nonché inconvenienti, irregolarità e/o illegalità di cui il Fornitore sia responsabile ai sensi del Contratto.
- 29.9. Salvo differenti accordi, o salvo sia disposto diversamente da norme vincolanti, il Fornitore deve ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni ufficiali richieste per l'esecuzione del Contratto. Tutte le spese e le tasse relative alle procedure di autorizzazione e di controllo sono a carico del Fornitore. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve trasmettere all'Acquirente copia di tutta la presente documentazione. Qualora un'autorizzazione richiesta per l'esecuzione della prestazione scada durante l'esecuzione della Fornitura, l'Acquirente ha il diritto di sospendere la Fornitura fino al rinnovo di tale autorizzazione a propria discrezione a risolvere il Contratto.
- 29.10. Il Fornitore non può in alcun caso sospendere, fermare o ritardare l'esecuzione della Fornitura ai sensi del Contratto per sua decisione unilaterale (nemmeno in caso di controversie con l'Acquirente).
- 29.11. Ove applicabile, il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente tutta la documentazione e le informazioni disponibili e richieste dall'Acquirente per presentare istanza per eventuali incentivi d'impianto, ai sensi delle leggi applicabili. Il Fornitore non sarà responsabile in caso di mancato ottenimento di tali incentivi.

30. Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A., DURC e diritti di controllo dell'Acquirente

- 30.1. Nell'ambito della durata del Contratto il Fornitore è tenuto rispettare tutte le leggi e i regolamenti Antimafia applicabili. In particolare il Fornitore è tenuto alla presentazione della dichiarazione Antimafia (con dichiarazione di non essere soggetto ad alcuna misura di prevenzione ai sensi dell'articolo 67 di cui al libro I, Titolo I, capo II del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159).
- 30.2. Nell'ambito della durata del Contratto, per le società soggette all'iscrizione presso le C.C.I.A.A., laddove la validità del medesimo C.C.I.A.A. giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo, il Fornitore si impegna a fornire al Contract Manager il relativo opportuno aggiornamento.
- 30.3. Alla firma del Contratto e ogni 6 mesi dalla data della firma del Contratto, il Fornitore è tenuto a trasmettere all'Acquirente una copia aggiornata del DURC attestante l'assenza di debiti, pretese o osservazioni provenienti dall'autorità competente.

31. Prezzi e pagamenti

- 31.1 *Prezzi contrattuali*

- 31.1.1 Resta inteso che il Fornitore eseguirà tutte le attività e sosterrà tutti i costi richiesti per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli espressamente indicati nei documenti contrattuali come a carico dell'Acquirente.
- 31.1.2 La Fornitura è interamente remunerata in base ai prezzi stabiliti nel Contratto e il Fornitore riconosce che tale corrispettivo è onnicomprensivo.
- 31.1.3 Il Contratto include:
- A. il prezzo dell'intera Fornitura, che sarà fisso e invariabile in aumento, salvo il caso di Modifiche d'Ordine ("**Prezzo Contrattuale**");
 - B. le Merci incluse nella Fornitura ("**Costi Unitari**").
- Il Prezzo Contrattuale e i Costi Unitari:
- A. coprono tutti i costi e gli oneri derivanti dal Contratto ad eccezione di quelli espressamente stabiliti a carico dell'Acquirente;
 - B. coprono il profitto del Fornitore, le spese complessive, le obbligazioni, gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione della Fornitura entro i termini contrattuali e in conformità con le prescrizioni ivi previsti.
- Qualora il Prezzo Contrattuale risulti superiore al valore reale della Fornitura, sulla base dei Costi Unitari specificati nel Contratto, il Prezzo Contrattuale verrà ridotto a tale minore ammontare.
- 31.1.4 In considerazione del carattere onnicomprensivo del Prezzo Contrattuale, e dei Costi Unitari nessuna riserva può essere avanzata in merito al carattere non onnicomprensivo dei singoli prezzi, a qualunque titolo. Il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso ulteriore in caso di eventuali modifiche rispetto alle sue previsioni iniziali, sia qualitative sia quantitative e deve inoltre avere a disposizione adeguati macchinari, attrezzature e impianti sostitutivi nonché i necessari ricambi, dei quali deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 31.1.5 Con l'accettazione del Contratto, il Fornitore riconosce che il corrispettivo comprende qualsiasi onere relativo alla corresponsione di eventuali paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera, anche in base alle condizioni ambientali, compresi gli oneri derivanti dalle disposizioni delle norme tempo per tempo vigenti in materia.
- 31.1.6 Il Fornitore riconosce di essere pienamente informato in merito a tutte le condizioni relative all'esecuzione della Fornitura e di avere considerato le relative circostanze e i rischi, che possono influire in ogni modo sull'esecuzione del Contratto e sul calcolo dei relativi prezzi; pertanto, il Fornitore riconosce che il Contratto deve essere considerato contratto aleatorio ai sensi dell'articolo 1469 del codice civile e che i prezzi non devono essere soggetti a variazioni dovute ad aumenti dei costi, oscillazioni dei tassi di cambio e del costo della vita o di altro indicatore di inflazione o modifica delle disposizioni legali o fiscali.
- 31.2 *Valutazione economica delle Modifiche d'Ordine*
- 31.2.1 Durante l'esecuzione del Contratto, ma prima del TU, l'Acquirente ha facoltà di emettere Ordini d'Acquisto per richiedere Merci non previste contrattualmente, purché il valore non ecceda il 25% dell'importo totale del Contratto. La valutazione economica delle Modifiche d'Ordine è determinata in base alla richiesta formulata dall'Acquirente e alla relativa offerta presentata dal Fornitore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i Costi Unitari oppure, quando ciò non sia possibile, sulla base dei costi della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del Contratto.
- 31.2.2 L'offerta del Fornitore relativa alle Modifiche d'Ordine dev'essere accompagnata da documenti tecnici relativi alle Merci che devono essere fornite. Tali documenti devono essere analoghi, in particolare nel grado di dettaglio, a quelli redatti dal Fornitore in sede di offerta. In caso di mancato accordo, il Fornitore è comunque tenuto a eseguire la Modifica d'Ordine, fermo restando il diritto di avanzare tempestivamente le proprie riserve in merito, fornendo adeguate motivazioni, a condizione che le Merci richieste nella Modifica d'Ordine siano comprese nel listino prodotti del Fornitore. In tal caso i relativi prezzi saranno basati sul listino prezzi del Fornitore, se disponibile al pubblico, o fissati dall'Acquirente sulla base dei prezzi medi applicati dai concorrenti del Fornitore, come individuati dall'Acquirente, in relazione a merci analoghe.
- 31.3 *Fatturazione e pagamenti*
- 31.3.1 Salvo ove diversamente previsto dal Contratto, il Fornitore avrà la facoltà di fatturare il Prezzo Contrattuale soltanto a seguito del rilascio del Verbale di Accettazione o documento equivalente contenente la conferma dell'avvenuta consegna dei beni oggetto del Contratto.
- 31.3.2 Ove non diversamente stabilito nel Contratto l'Acquirente deve pagare il Prezzo Contrattuale al Fornitore, come previsto ai sensi degli articoli 31.1 e 31.2 di cui sopra, entro il terzultimo giorno del mese durante il quale cade il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della fattura. In caso di ritardi nel pagamento, in deroga alle leggi applicabili, l'Acquirente pagherà interessi di mora nella misura del tasso di interesse della BCE di volta in volta applicabile aumentato del 2%, da calcolare a partire dalla data in cui il pagamento era dovuto e fino alla data di effettivo pagamento.
- 32. Accettazione della Fornitura**
- 32.1 *Accettazione provvisoria (ove prevista)*

- 32.1.1 L'accettazione provvisoria e il presente articolo troveranno applicazione solo nel caso di consegna delle Merci in più fasi ovvero Partite.
- 32.1.2 All'avvenuta consegna di ogni singola Partita della Fornitura e all'esito positivo di eventuali prove/collaudi effettuati in presenza del Fornitore alla data stabilita, comunque non oltre 5 giorni dalla consegna o in un termine diverso concordato tra le Parti per iscritto, l'Acquirente potrà redigere e sottoscrivere un verbale di accettazione provvisoria ("**Verbale di Accettazione Provvisoria**"), firmato dal Fornitore. L'accettazione della Partita non esonera, in ogni caso, il Fornitore dalle responsabilità previste dal Contratto e non costituisce rinuncia ad alcuno dei rimedi previsti a favore dell'Acquirente dal Contratto.
- 32.2 *Accettazione definitiva*
- 32.2.1 All'esecuzione dell'intera Fornitura o di una Partita, dopo aver effettuato adeguate prove/collaudi e in ogni caso non oltre 30 giorni dall'effettiva consegna, l'Acquirente deve redigere un verbale di accettazione definitiva, firmato dall'Acquirente e dal Fornitore ovvero inviare comunicazione scritta (anche tramite e-mail) al Fornitore con cui dichiara di accettare i beni oggetto della relativa Partita o dell'intera Fornitura ("**Verbale di Accettazione Definitiva**"). Tale accettazione non esonera il Fornitore dalle responsabilità contrattuali ai sensi del Contratto e non costituisce rinuncia ad alcuno dei rimedi previsti dal Contratto a favore dell'Acquirente. Nel caso in cui il Verbale di Accettazione Definitiva non fosse emesso entro il termine suddetto di 30 giorni, lo stesso si considererà come effettivamente rilasciato con tutti gli effetti di cui al successivo comma.
- 32.2.2 Alla firma del Verbale di Accettazione Definitiva, tutte le procedure di accettazione e consegna della Fornitura o di una Partita sono formalmente concluse e pertanto (i) l'Acquirente diventa il proprietario di tutte le Merci comprese nella Fornitura; (ii) l'Acquirente assumerà il rischio di perdita di tutte le Merci comprese nella Fornitura; (iii) i termini della garanzia legale e contrattuale di seguito indicati avranno decorrenza in relazione a tutte le Merci comprese nella Fornitura.
- 32.2.3 Qualora previsto nel Contratto potrà essere richiesta a presenza di rappresentanti tecnici di entrambe le parti durante la procedura di accettazione. Nel corso della fase di accettazione, il Fornitore cercherà di risolvere le anomalie relative ai beni consegnati il più velocemente possibile, e, in ogni caso, non oltre 5 giorni dalla scoperta o dalla relativa comunicazione dell'Acquirente. L'eventuale presenza di differenze, anche non sostanziali, tra i risultati della Fornitura o di una Partita e le specifiche tecnico-funzionali stabilite nel Contratto o l'eventuale esistenza di malfunzionamenti o anomalie attribuisce all'Acquirente il diritto di rifiutare legittimamente il rilascio del Verbale di Accettazione Definitiva. In caso di esito negativo della procedura di accettazione, qualora il Fornitore non rimuova le eventuali differenze, malfunzionamenti o anomalie entro i termini sopra menzionati e secondo modalità ritenute soddisfacenti a giudizio dell'Acquirente, e in ogni caso in modo non conforme ai requisiti tecnici stabiliti nel Contratto, l'Acquirente può fissare un'altra data di accettazione o con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, impregiudicato il diritto dell'Acquirente di richiedere la liquidazione dei danni per il ritardo rispetto al TU e di ottenere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno.
- 33 Imposte e tasse**
- Tutte le tasse, imposte, diritti doganali ed oneri fiscali e tutti gli altri costi e spese gravanti sull'oggetto del Contratto sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle che per legge inderogabile sono a carico dell'Acquirente.
- 34 Sospensioni da parte dell'Acquirente**
- 34.1 L'Acquirente può in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo disporre sospensioni temporanee di parte o di tutta la Fornitura con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il Fornitore deve far cessare le proprie relative al Contratto. A seguito dell'eventuale richiesta di ripresa della Fornitura trasmessa dall'Acquirente a mezzo posta elettronica certificata, il Fornitore s'impegna affinché la Fornitura riprenda, secondo i principi di buona fede nell'esecuzione del Contratto, avvenga nel minor tempo possibile, entro e non oltre 2 settimane dalla data del ricevimento della relativa richiesta.
- 34.2 Il TU s'intende automaticamente posticipato di un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione.
- Ai fini del presente articolo esistono le seguenti 2 tipologie di sospensione.
- 34.3 *Sospensioni discrezionali*
- 34.3.1 Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto decise discrezionalmente dall'Acquirente.
- 34.3.2 In caso di sospensione discrezionale della Fornitura, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute, motivate e documentate, strettamente connesse a tale sospensione. Resta inteso che il Fornitore deve fare quanto necessario al fine di limitare e ridurre i propri costi durante il periodo di sospensione, tenendo costantemente informato l'Acquirente in merito a tali costi. Il periodo di sospensione discrezionale non potrà superare il periodo cumulativo di 6 mesi.
- 34.4 *Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore*
- 34.4.1 Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto dovute a eventi causati da caso fortuito o Causa di Forza Maggiore. Il periodo di sospensione per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore non può superare il periodo cumulativo di 2 mesi.

34.4.2 Qualora tale sospensione si prolunghi complessivamente oltre 2 mesi, ciascuna delle parti può recedere dal Contratto e, in tal caso, il Fornitore ha diritto a quanto previsto ai sensi del paragrafo Recesso unilaterale dell'articolo 28 (Recesso e risoluzione per inadempimento), ma l'Acquirente non dovrà tenere indenne il Fornitore da qualsiasi mancato guadagno. In alternativa, su richiesta scritta dell'Acquirente le parti possono iniziare negoziati in buona fede per definire nuove condizioni contrattuali sia temporali sia economiche. In mancanza di richiesta da parte dell'Acquirente ovvero in mancanza di un accordo entro 10 giorni dalla scadenza dei suddetti 2 mesi, le Parti possono recedere dal Contratto, fatti salvi gli obblighi relativi alla parte di Fornitura già effettuata.

34.4.3 Fatte salve le conseguenze del recesso unilaterale indicate di seguito, le sospensioni per Causa di Forza Maggiore non comportano riconoscimenti economici a favore del Fornitore per il periodo di sospensione.

35. Ispezioni dell'Acquirente

35.1 L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare ispezioni presso gli impianti del Fornitore, per verificare il rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, degli standard dell'Acquirente e degli accordi intercorsi in precedenza con il Fornitore in riferimento alla corretta e puntuale esecuzione del Contratto da parte del Fornitore. Tali ispezioni possono essere effettuate anche senza avvisare il Fornitore e in caso di evidente inadempimento possono portare alla sospensione o alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. I risultati di tali ispezioni sono utilizzati dall'Acquirente nelle fasi di valutazione del Contratto.

36 Sistema di qualità

36.1 Il Fornitore deve essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 e darne evidenza esibendo il certificato validato dall'ultimo Audit.

36.2 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà mettere a disposizione la documentazione sull'applicazione del Sistema di Qualità adottato, in particolare in relazione alle procedure, revisione del *management*, registrazioni, non conformità e relative disposizioni adottate per il miglioramento o qualsiasi altro documento e/o informazione che l'Acquirente possa ritenere opportuno. Il Fornitore deve inoltre consentire all'Acquirente di effettuare verifiche direttamente presso la propria sede legale sui metodi operativi di applicazione del Sistema di Qualità, fornendo la necessaria assistenza.

37 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

37.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "**Decreto 231/01**") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara che ciascun membro del proprio staff e di quello dei subfornitori:

- A. conosce e rispetta in ogni sua parte la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
- B. conosce e rispetta in ogni sua parte i contenuti e i principi del "Codice Etico", nonché del "Modello 231", così come adottati dall'Acquirente e pubblicati all'indirizzo internet <http://www.epproduzione.com/it/modelli-231>, e le finalità cui tali contenuti e principi tendono.

37.2 Il Fornitore, per quanto concerne la propria organizzazione aziendale garantisce che nell'espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei precedenti soggetti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo n.231/01.

37.3 Resta inteso che la violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra costituirà grave inadempimento e che il Contratto potrà essere risolto dall'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà tenuto a risarcire e tenere indenne l'Acquirente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

37.4 In ogni caso non è consentito al Fornitore, nell'eventuale espletamento della propria attività per conto dell'Acquirente, offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili, in senso lato, alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.

37.5 Il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Acquirente nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente dell'Acquirente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo adottato dall'Acquirente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Luogo e data:

Timbro e firma per accettazione:

38 Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C.

Il Fornitore dichiara di aver letto tutte le clausole delle presenti GCPGs e di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 3 (Ordine di acquisto), 5 (Programma cronologico), 6 (Tutela ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), 7 (Subappalto), 8 (Cedibilità), 9 (Responsabilità), 10 (Esecuzione diretta dei servizi), 12 (Deposito in magazzino), 17 (Assicurazioni), 18 (Garanzie Legali e Contrattuali), 19 (Trasferimento della proprietà e del Rischio), 21 (Garanzia Cyber Security) 24 (Giurisdizione), 25 (Lingua del contratto e legge applicabile), 28 (Recesso e Risoluzione per inadempimento), 29 (Obblighi e Responsabilità del Fornitore), 30 (Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A. e DURC e diritti di controllo dell'Acquirente) 31 (Prezzi contrattuali e Pagamenti), 32 (Accettazione della Fornitura), 34 (Sospensione da parte dell'Acquirente), 35 (Ispezioni da parte dell'Acquirente).

Luogo e data:

Timbro e firma per accettazione: